

Numero
2530

aa

0

Bellinzona
18 maggio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Fabrizio Garbani Nerini
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 48.22 del 15 marzo 2022

Risanamento energetico di stabili abitativi primari senza rete di distribuzione del calore: quantificare il fenomeno e attuare soluzioni

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 15 marzo 2022, in cui si chiede al Consiglio di Stato dei chiarimenti in merito alla situazione degli stabili abitativi primari senza rete di distribuzione del calore e alle relative possibilità di risanamento.

Nell'ambito della sua politica energetica e climatica, il Consiglio di Stato si è attivato da tempo adottando, il 9.4.2013, il Piano energetico cantonale (PEC, approvato dal Gran Consiglio il 5.11.2014). Il PEC è conforme agli obiettivi ed ai provvedimenti prefissati a livello federale della Strategia energetica 2050, in vista di una riduzione importante delle emissioni di CO₂.

Per quanto riguarda il settore degli edifici, la dismissione dei sistemi di riscaldamento elettrici diretti rientra fra le principali misure da attuare. I sistemi di riscaldamento elettrico non sono di fatto più adeguati ai tempi odierni. Oltre alla loro scarsa efficienza energetica, un altro fattore critico riguarda l'elevata domanda di elettricità nel semestre invernale.

Il graduale abbandono della produzione di energia elettrica da fonti fossili e dal nucleare a favore della diffusione dei sistemi di produzione da fonti rinnovabili comporta una necessità di approvvigionamento di energia sempre più marcata nel periodo invernale rispetto al resto dell'anno; periodo contraddistinto da una maggiore richiesta di elettricità destinata al riscaldamento degli ambienti. Se oltre a ciò consideriamo anche la graduale elettrificazione della nostra società, ivi incluso il settore dei trasporti, risulta chiaro che la questione non si limita al solo periodo invernale ma va affrontata nell'ottica di assicurare un equilibrio tra richiesta e produzione durante l'arco dell'intero anno.

Il Cantone Ticino si è attivato da tempo, sia a livello normativo sia attraverso programmi promozionali, per agevolare la transizione dagli impianti di riscaldamento elettrici diretti verso tecnologie più al passo con i nostri tempi. In particolare, si ricorda che dall'introduzione del Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) nel 2008, l'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per riscaldare gli edifici è vietata. Con l'approvazione del messaggio n. 7896 del 1° ottobre 2020 questo concetto è stato ulteriormente rafforzato, grazie all'inserimento di un apposito articolo nella Legge

cantonale sull'energia che, entro 15 anni dalla sua entrata in vigore, richiede che gli impianti centralizzati primari a resistenza elettrica per la produzione di energia termica per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria siano sostituiti con installazioni nuove conformi ai dispositivi di legge.

Inoltre, dal 2011 sussiste la possibilità per i proprietari di immobili di beneficiare di incentivi cantonali per la conversione di sistemi di riscaldamento elettrici diretti con impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 prevede le due tipologie di incentivi seguenti (non cumulabili tra loro):

- incentivi per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili, con un bonus aggiuntivo (di fr. 5'000.- + fr. 100.-/kW_{th}) qualora la conversione implicasse l'installazione, per la prima volta, di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio (cfr. art. 15 del decreto esecutivo);
- incentivi abbinati al risanamento termico dell'involucro dell'edificio, qualora gli interventi rientrino in un'ottica di risanamento globale migliorandone la classe CECE¹ (interventi che sovente comportano anche la sostituzione degli attuali impianti di riscaldamento).

Fatte queste dovute premesse entriamo nel merito delle singole domande dell'interrogazione.

1. È possibile dare un'indicazione di quanti sono in Ticino gli edifici per residenza primaria ancora esistenti, privi di reti idrauliche di distribuzione del calore, suddivisi tra residenze di più appartamenti o case uni/bifamiliari?

I dati disponibili su scala cantonale permettono di rispondere solo parzialmente alla domanda posta.

Dalle informazioni contenute nel *Catasto degli impianti di produzione di energia termica* è possibile trarre un'indicazione sommaria del numero di impianti utilizzati per il riscaldamento non dotati di un sistema di distribuzione del calore. Il numero totale di impianti elettrici privi di sistema di distribuzione idraulica censiti è di circa 69'000 (il 22% del totale degli impianti censiti), dei quali poco più di 41'000 (il 13% del totale) risiedono in stabili abitativi.

Da queste cifre non è però possibile risalire al numero di residenze primarie esistenti dotate di impianti elettrici diretti e prive di reti idrauliche di distribuzione del calore.

Si segnala che, nell'ambito della revisione della Legge sul CO₂ e della relativa Ordinanza, è prevista la centralizzazione su scala nazionale di tutti i dati relativi agli edifici nel *Registro federale degli edifici e delle abitazioni* (REA). Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie saranno quindi tenute ad iscrivere le informazioni fondamentali nel REA; ciò che permetterà di migliorare la reperibilità dei dati relativi al parco edifici, nel caso di nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l'acqua calda nelle vecchie costruzioni. Questa

¹ Certificato Energetico Cantonale degli Edifici, www.cece.ch

banca dati potrà dunque in futuro rappresentare un importante strumento a supporto dei cantoni nell'analisi della propria situazione regionale.

2. Sulla base delle conoscenze tecniche, o magari sulla base di esperienze fatte nella gestione del risanamento di stabili pubblici (cantionali o dell'amministrazione federale), si può affermare che, in generale, attuare risanamenti importanti di questi edifici vetusti può risultare sostenibile? Oppure la demolizione e sostituzione del vecchio edificio privo di rete di distribuzione è l'unica via veramente percorribile?

Non è possibile dare una risposta univoca a tale domanda. Ogni edificio va considerato come un caso a sé, per il quale è importante svolgere un'analisi globale approfondita dell'involucro e dei suoi impianti, al fine di valutarne lo stato ed identificare gli interventi più opportuni da intraprendere per ottimizzare i consumi energetici. A dipendenza della situazione, gli interventi consigliati possono indirizzarsi verso un risanamento di tipo puntuale dell'edificio, degli impianti, piuttosto che verso un approccio globale o una demolizione.

3. Che opinione ha il Consiglio di Stato in merito all'eventualità di aumentare il bonus secondo art. 15 cpv. 4, definendo dei supplementi per unità abitativa o per piano?

Un aumento del bonus relativo all'installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore per edifici plurifamiliari potrebbe sicuramente risultare attrattivo per i proprietari intenzionati a risanare il proprio impianto di riscaldamento. Nell'ambito dell'attuale programma promozionale (*Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2022*) l'ammontare dell'incentivo e del relativo bonus è calcolato in base alla potenza del nuovo impianto installato e non in base al numero di unità abitative o di piani.

Il metodo di calcolo scelto è basato sulla semplicità di applicazione. Il numero di unità abitative non dà di fatto riferimenti sulla grandezza degli edifici o dei locali, mentre il numero di piani, soprattutto in edifici vecchi, può non essere facilmente determinabile o rappresentativo (si pensi a vecchi edifici frammentati su diverse altezze).

Il Consiglio di Stato potrebbe prendere in considerazione la proposta di aumento del bonus, mantenendo però la base di calcolo attuale determinata in base alla potenza dell'impianto. Va però considerato che un maggiore impegno finanziario concentrato su questa tipologia di incentivo andrebbe a discapito di fondi disponibili per altre tipologie di incentivi, parimenti importanti.

Va rimarcato che gli incentivi previsti dal programma promozionale, in caso di sostituzione di impianti decentralizzati (siano essi elettrici o a olio), non impone una rimozione totale di tutti gli impianti esistenti. Così facendo si lascia la possibilità al proprietario di decidere di sostituire solo una parte dei riscaldamenti con un impianto centralizzato laddove l'intervento è più sensato (economicamente e tecnicamente), mantenendo altri riscaldamenti dove l'intervento diventa più oneroso o difficoltoso. In tal caso viene in ogni caso riconosciuto un incentivo basato sulla nuova potenza installata.

Si ricorda infine che sono previsti incentivi anche in caso di sostituzione di impianti con stufe a pellet decentralizzate.

- 4. Si tratta solitamente di edifici vetusti e incompatibili con i moderni standard, dunque gravati da debiti ipotecari ridotti e pronti per reinvestimenti. Pertanto, come valuterebbe il Consiglio di Stato l'ipotesi di legiferare fin da subito sul principio di passare, dopo alcuni anni di incentivi accresciuti (per un periodo da fissare, ad es. i prossimi 5/10 anni), a un successivo divieto puro e semplice di impianti di riscaldamento elettrici diretti energivori e poco ecologici, e quindi all'obbligo per il proprietario di sostituirli - pena la revoca dell'abitabilità? In poche parole, si concederebbe un congruo termine per adattarsi, sostenuti da solidi incentivi, trascorso il quale... chi sarà causa del suo mal pianga sé stesso. Ciò in ragione del fatto che l'interesse pubblico alla sostituzione a fini di protezione ambientale supera certamente l'interesse privato a minimizzare i costi di gestione di questa tipologia di immobile.**

Come indicato nella parte introduttiva, Il divieto di installazione di impianti elettrici diretti è in vigore dal 2008, con l'adozione del RUEn. Il 4 maggio 2021 il Gran Consiglio del Canton Ticino ha inoltre approvato una modifica della Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 che prevede l'obbligo di sostituzione per gli impianti centralizzati primari a resistenza elettrica per la produzione di energia termica per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria con nuove installazioni conformi alle esigenze dettate dalla Len, entro 15 anni dall'entrata in vigore della modifica.

L'obiettivo principale della modifica della Len è quello di aggiornare i principi relativi ai provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia all'attuale stato dell'arte, descritto nel Modello delle prescrizioni energetiche MoPEC 2014 (ultima versione aggiornata nel 2018). Per quanto concerne le disposizioni per la produzione di energia termica tramite impianti fissi a resistenza elettrica, il legislatore non ha voluto estendere tale obbligo agli impianti decentralizzati, in quanto un loro risanamento sarebbe risultato molto più oneroso rispetto al risanamento di impianti centralizzati, limitandosi, per questi casi, alla via della promozione tramite incentivi.

- 5. Nel maggio 2021 il Gran Consiglio ha approvato un aggiornamento della LEn - e in particolare il nuovo cpv. 3 dell'art. 3 che recita: Se un Comune desidera rendere vincolanti gli elementi del piano energetico comunale, deve includerli negli strumenti di pianificazione locale previsti a tal fine ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale (LST). A parere del Consiglio di Stato, tale nuova disposizione crea una base sufficiente per permettere a un Comune virtuoso e coraggioso di inserire nella pianificazione e legislazione comunale un obbligo di dismissione di tali impianti di riscaldamento per gli edifici sul proprio territorio, qualora a livello cantonale non venissero fatti passi concreti verso un'obbligatorietà?**

Di principio, con l'introduzione del nuovo cpv.3 dell'art. 3 della Len il Comune dispone di questa facoltà. Tuttavia, il Comune dovrà accertarsi che le disposizioni auspicate non siano in contrasto con quanto indicato dalla Len e dal RUEn, deve disporre di un proprio Piano energetico comunale (PECo), o di uno strumento analogo, approvato dal consiglio comunale, sviluppato, strutturato e aggiornato secondo il modello PEC (vedi artt. 4 e 5

RG n. 2530 del 18 maggio 2022

Legge cantonale sull'energia). Il PECo, o unicamente i provvedimenti in esso previsti da inserire negli strumenti di pianificazione locale, dovrà essere allegato al rapporto di pianificazione nell'ambito dell'approvazione del Piano regolatore o di una sua variante.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)